

1/11/2004/RP
1/15/2004



I. E.

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

14-05-04
Reg. G. Tut.
8° sezione

N. 44 DEL REG. DATA 12/5/2004

OGGETTO Integrazioni art. 7 Regolamento T.A.R.S.U.
approvato con deliberazione consuntiva n. 720
del 05/07/1994.

L'anno duemilaquattro, il giorno DODICI del mese di MAGGIO
alle ore 12,10, nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari, di seguito
ad invito per avviso scritto, notificato alla dimora o domicilio dei Consiglieri, il Consiglio
comunale, convocato ai sensi dell'art. 31 della L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
si è riunito col seguente intervento:

| COGNOME | NOME | P | A | COGNOME | NOME | P | A |
|---------|------------|-----------|---|---------|------------|-------------|---|
| 01 | ACCETTA | GIUSEPPE | X | 16 | GIORGIANNI | GIACOMO | X |
| 02 | ALIBERTI | ANTONIO | X | 17 | GIUNTA | SANTI | X |
| 03 | ALOSI | ARMANDO | X | 18 | IMBESI | SEBASTIANO | X |
| 04 | ALOSI | WALTER C. | X | 19 | LA ROCCA | FRANCESCO | X |
| 05 | ARAGONA | ANDREA | X | 20 | LA ROSA | SEBASTIANO | X |
| 06 | BUCOLO | MARIANO | X | 21 | LIZIO | GIOVANNI | X |
| 07 | CALABRO' | FRANCO | X | 22 | MARCHETTA | MAURIZIO | X |
| 08 | CALAMUNERI | GRAZIO | X | 23 | MATERIA | CARMELO | X |
| 09 | CALDERONE | SERGIO | X | 24 | PANTANO | ANTONINO E. | X |
| 10 | CARANNA | ANTONIO | X | 25 | PINO | NAZARENO | X |
| 11 | CO'POLINO | SALVATORE | X | 26 | SAJA | GIUSEPPE | X |
| 12 | CRINO' | FRANCESCO | X | 27 | SCHEMBRI | SALVATORE | X |
| 13 | FUGAZZOTTO | GIOVANNI | X | 28 | SINDONI | DOMENICO | X |
| 14 | GAROFALO | BERNARDO | X | 29 | SOTTILE | ANGELO | X |
| 15 | GELSOMINO | DANILO | X | 30 | TRIFILO' | GIUSEPPE | X |

PRESIEDE L'ADUNANZA IL PRESIDENTE DR. FRANCESCO CRINO'
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DR. FABIO MARTINO BATTISTA
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N.30 - CONSIGLIERI IN CARICA N.30
CONSIGLIERI PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI ASSENTI 9 MAGGIORANZA N. 11
IL PRESIDENTE- ACCERTATO CHE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI E' SUFFICIENTE
PER POTER DELIBERARE - DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

PARTECIPA 11 ASS. ...

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONS. PANTANO presenta un'interrogazione, che si allega, relativamente al bando di gara per i lidi balneari.

IL CONS. SAIJA rileva che da qualche settimana vi sono lamentele dei cittadini per quanto riguarda l'attività dell'AUSONIA che continua a notificare avvisi per quanto riguarda ICI per i titolari di aree e chiede chiarimenti in merito.

Si dà atto che entrano in aula i Cons. Imbesi e Giorgianni

IL CONS. CALAMUNERI segnala problemi per la spazzatura nella zona Femminamorta, invece per quanto riguarda illuminazione segnala la piazzetta che è al buio.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto all'Ordine del Giorno relativo a: "Integrazione art. 7 Regolamento T.A.R.S.U. approvato con deliberazione commissariale n. 720 del 5/7/1994". Informa il Consiglio che il Collegio dei Revisori ha espresso il parere.

Comunica che nella seduta precedente erano stati presentati n. 3 emendamenti.

Viene data lettura del parere espresso dal Collegio dei Revisori.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Lizio e La Rosa.

IL CONS. ALOSI A. chiede delucidazioni in merito agli articoli citati nel parere dei Revisori.

LA D.SSA BARTOLONE precisa che il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al provvedimento, mentre manifestano perplessità in merito alla retroattività. In merito alla retroattività chiarisce che soltanto la norma penale non ha efficacia retroattiva invece per quanto riguarda le norme tributarie la Costituzione non vieta che vi sia retroattività ovviamente non deve trattarsi di norme impositive. Dà lettura di alcuni pareri in merito all'applicabilità della retroattività delle norme.

IL CONS. GIORGIANNI desidera conoscere l'orientamento dell'Amministrazione in merito alla retroattività.

LA D.SSA BARTOLONE legge la proposta di delibera dalla quale si evince che l'Amministrazione propone il provvedimento con effetto per gli anni non prescritti, quindi con efficacia retroattiva.

IL CONS. SAIJA, facendo riferimento alle sentenze citate, ritiene che il Consiglio in questa sede non fa altro che determinare i parametri per cui dichiara di condividere quanto detto dalla D.ssa Bartolone.

IL CONS. PANTANO, alla luce del parere espresso dai Revisori, rileva che se la D.ssa Bartolone e il Segretario Generale dichiarano che il provvedimento è legittimo non ha problemi a votare.

IL SEGRETARIO dichiara di concordare con l'analisi fatta dalla D.ssa Bartolone.

IL PRESIDENTE comunica che si passerà alla votazione degli emendamenti.

IL CONS. CALAMUNERI ritiene che sarebbe stato opportuno concordare un emendamento unico. Inoltre, chiede se L'AUSONIA in due giorni, visto che la scadenza è il 15/5, può smaltire circa 250 pratiche.

IL PRESIDENTE precisa che la differenza tra due emendamenti è che in uno la distanza è 1 Km e nell'altro è 800 metri.

L'ASS. SCOLARO ritiene che l'approvazione del provvedimento di oggi è propedeutico ad una eventuale valutazione di proroga di termine ed assicura che l'Amministrazione questo problema se lo è posto.

IL CONS. CALAMUNERI chiede se nel provvedimento vi sono indicate le zone.

IL PRESIDENTE comunica che la delibera è generica e con l'emendamento si va ad inserire la distanza.

IL CONS. ALOSI W. manifesta perplessità sui tempi per la definizione delle pratiche, visto che si è già al 12 maggio. Porta a conoscenza del Consiglio che i capigruppo consiliari hanno ricevuto dagli utenti una diffida. La diffida è stata notificata all'Amministrazione il 31 marzo ed è stata consegnata ai capigruppo il 2 di aprile, per cui ritiene che l'Amministrazione sia stata inattiva fino al 12 maggio. A suo avviso, questo provvedimento lascia intravedere la possibilità di una proroga del servizio All'Ausonia.

Ritiene che in atto il Consiglio deve procedere ad una semplice reintegrazione dell'art. 7 c. 4, dando un orientamento sulle percentuali da applicare e rileva che in merito vi sono sentenze della Cassazione che stabiliscono che le percentuali possono essere applicate con effetto immediato da 0 al 40% ed in queste sentenze sono indicate anche le distanze.

Ribadisce che il Consiglio, non avendo i tempi tecnici per poter chiedere ulteriori informazioni, può votare l'integrazione all'articolo 7 e non altro.

IL PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento n. 1, che si allega, presentato dal Consigliere La Rocca.

IL CONS. LA ROCCA dichiara di ritirare il suo emendamento.

IL PRESIDENTE legge l'emendamento n. 2, che si allega, a firma del Consigliere Aliberti ed altri, comunica che il parere di regolarità tecnica e contabile è favorevole.

Legge l'emendamento n. 3, che si allega, a firma dei Consiglieri Pantano e Saija e comunica che anche questo emendamento è munito di parere favorevole.

IL CONS. PANTANO interviene per dichiarazione di voto. Dichiara che avrebbe senz'altro ritirato il suo emendamento e avrebbe votato l'altro se non fosse convinto che l'emendamento proposto dalla maggioranza, pur avendo la legittimità espressa, è illegittimo. Gli dispiace non poterlo votare e si voterà il suo. Vota contro all'emendamento n. 2.

IL PRESIDENTE precisa che la proposta ha il parere favorevole dell'ufficio e la legittimità dichiarata del Segretario.

IL CONS. ARAGONA chiede che differenza c'è votando un emendamento invece che un altro.

IL PRESIDENTE precisa che si tratta solo di distanza dal punto di raccolta.

Pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento n. 2.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| | |
|----------------|--|
| CONS. PRESENTI | 24 |
| CONS. VOTANTI | 24 |
| FAVOREVOLI | 16 |
| ASTENUTI | 7 (Accetta, Alosi W., Aragona, Calabrò, Calamuneri, La Rocca, Saija) |
| CONTRARI | 1 (Pantano) |

L'emendamento n. 2 viene approvato con voti favorevoli 16, astenuti 7 e contrari 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Garofalo, Gelsomino, Marchetta, Pino, Sottile, Trifilò.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento n. 3 a firma dei Consiglieri Pantano e Saija.

Si allontana il Consigliere Alosi W. Presenti n. 23.

VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

| | |
|----------------|--|
| CONS. PRESENTI | 23 |
| CONS. VOTANTI | 23 |
| FAVOREVOLI | 3 (Calamuneri, Pantano, Saija) |
| ASTENUTI | 9 (Alosi A., Aragona, Calabrò, Calderone, Crinò, Coppolino, Imbesi, La Rocca, Sindoni) |
| CONTRARI | 11 (Accetta, Aliberti, Bucolo, Caranna, Fugazzotto, Giorgianni, Giunta, La Rosa, Lizio, Materia, Schembri) |

L'emendamento n. 3 non viene approvato avendo registrato voti favorevoli 3, astenuti 9 e contrari 11.

IL CONS. SAIJA interviene per dichiarazione di voto rilevando che con l'emendamento si voleva fare rientrare nella riduzione la frazione di Mortellito, perché ritiene non sia giusto far pagare in

modo diverso cittadini che si trovano nella stessa situazione. A suo avviso, si sta facendo una discriminazione e per questo esprime disappunto.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la delibera così come emendata, cioè integrata con l'emendamento n. 2 che qui si trascrive: "Si chiede di cassare il punto n. 1 della proposta di delibera, riscrivendola come segue: 1) Integrare l'art. 7, 4° comma, del regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 720 del 05/07/1994, nel senso che, con effetto per gli anni non prescritti, la T.A.R.S.U., laddove il servizio non è espletato, ancorchè riferibile a zona perimetrata, debba essere determinata in misura pari al 10%, per insediamenti situati ad una distanza superiore ad un Km di percorrenza stradale rispetto al più vicino centro di raccolta rientrante nelle zone perimetrata o, comunque, di fatto servite; il tributo stesso viene applicato nella misura del 5% per gli insediamenti ricadenti in zone non perimetrata"

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| | |
|----------------|----------------|
| CONS. PRESENTI | 20 |
| CONS. VOTANTI | 20 |
| FAVOREVOLI | 18 |
| ASTENUTI | 1 (Aragona) |
| CONTRARI | 1 (Calamuneri) |

Il provvedimento così come emendato viene approvato con voti favorevoli 18, astenuti 1 e contrari 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi W., Garofalo, Gelsomino, Marchetta, Pantano, Pino, Saija, Sindoni, Sottile, Trifilò.

IL CONS. COPPOLINO chiede l'immediata esecuzione del provvedimento.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la richiesta di immediata esecuzione.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

| | |
|----------------|-------------|
| CONS. PRESENTI | 20 |
| CONS. VOTANTI | 20 |
| FAVOREVOLI | 19 |
| ASTENUTI | 1 (Aragona) |

La richiesta di immediata esecuzione del provvedimento così come emendato viene approvata con voti favorevoli 19 ed astenuti 1; pertanto il provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi W., Calabrò, Garofalo, Gelsomino, Marchetta, Pantano, Pino, Sindoni, Sottile, Trifilò.

IL CONS. COPPOLINO interroga il Sindaco affinché si faccia promotore di una eventuale proroga del condono in scadenza la prossima settimana.

Alle ore 13,05 la seduta viene tolta.

Pantano
12.5.04

Al Sig Sindaco del Comune
di Barcellona PG

Al Sig Presid del Consiglio
Comunale di Barcellona PG

Visto i risultati del bando di gara per i lidi balneari; si è presentata una sola ditta che ha vinto la gara per uno dei quattro lidi balneari.

Considerato che l'utilizzazione stagionale è prevista dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno. Visto che la stagione estiva ormai alle porte, i tempi a disposizione sono insufficienti per espletare altre procedure concorsuali, per realizzare i lidi in tempo per questa stagione estiva.

INTERROGANO IL Sindaco e la Giunta

per sapere quali provvedimenti intende adottare?

Barcellona PG 12.05.2004

A. Pantano



G. Saija





Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Provincia di Messina

-----§-----

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: integrazione art.7 Regol. T.A.R.S.U. approvato con deliberazione commissariale n°720 del 05.07.1994.

- **Premesso che con deliberazione commissariale n°720 del 5 luglio 1994 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;**

- **Preso atto che il 4° comma dell'art.7 del regolamento citato risulta essere incompleto nella parte in cui si sarebbe dovuto indicare la percentuale di applicazione della T.A.R.S.U. in caso di mancato svolgimento del servizio;**

- **Considerato che tale lacuna regolamentare ha provocato le rimostranze dei cittadini residenti in alcune frazioni o case sparse, nelle quali il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è stato reso;**

- **Vista la nota della Coop. Libertà e Lavoro, gestore del servizio, n°237/2002 del 04.09.2002, con la quale è stato comunicato che nella frazione Maloto/Alari sino al 31.08.2002 il servizio di raccolta R.S.U. non è stato effettuato;**

- **Vista la nota 14211/A del 05.03.2004 con la quale il Dirigente dell'8° Settore comunica che la zona di Migliardo non risulta ricompresa nella planimetria delle zone coperte dal servizio di raccolta dei R.S.U.;**

- **Considerato che, a norma dei commi 2 e 4 dell'art- 59 del D.lgs. n°507/1993, "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita";**

- **Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n°18653/03 del 22.12.2003, secondo cui: "se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana, il tributo è ugualmente dovuto, ma in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa, da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita";**

Riconosciuta la necessità, al fine di far chiarezza sulla questione e di evitare l'insorgere di eventuali contenziosi, di completare, ora per allora, la normativa contenuta nell'art.7, comma 4, del regolamento approvato con la deliberazione commissariale n°720/1994;

Ritenuto di stabilire che, nelle fattispecie previste dal citato 4° comma, laddove il servizio non è espletato, ancorché riferibile a zona perimetrata, il tributo debba essere applicato in misura pari al 30% della tariffa, per gli insediamenti situati ad una distanza superiore ad un Km di percorrenza stradale rispetto al più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

Ritenuto, altresì, che nelle zone non perimetrata, se il servizio non è stato o non viene reso, il tributo di che trattasi debba essere applicato nella misura del 10%;

Ritenuto, infine, di stabilire che l'integrazione del citato 4° comma abbia effetto per gli anni non prescritti e che, agli utenti che abbiano pagato il tributo in misura superiore a quella derivante dal presente provvedimento, siano rimborsate e/o compensate, le somme eccedentariamente versate;

si propone di deliberare

- 1) Integrare l'art.7, 4° comma, del regolamento approvato con deliberazione commissariale n°720 del 05.07.1994, nel senso che, con effetto per gli anni non prescritti, la T.A.R.S.U., laddove il servizio non è espletato, ancorché riferibile a zona perimetrata, debba essere determinata in misura pari al 30%, per insediamenti situati ad una distanza superiore ad un Km di percorrenza stradale rispetto al più vicino centro di raccolta rientrante nelle zone perimetrata o, comunque, di fatto servite; il tributo stesso viene applicato nella misura del 10% per gli insediamenti ricadenti in zone non perimetrata;
- 2) Disporre che il competente Ufficio comunale proceda al conguaglio dei tributi corrisposti dagli utenti per gli anni non prescritti effettuando, ove occorra, i relativi rimborsi e/o la compensazione con il tributo dovuto per le annualità successive.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

Cod.fisc. e part.IVA 00084640838

Parere sulla regolarità tecnica dell'atto (Art. 53 L.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni)

Esprime : **PARERE FAVOREVOLE**

02/05/2004

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bartoloni

Parere sulla regolarità contabile (Art.53 L.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni)

Esprime : **PARERE FAVOREVOLE**

02/05/2004

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bartoloni

Attestazione ai sensi dell'art.55 della L.142/90 relativa alla copertura finanziaria degli impegni di spesa.

Si attesta che l'impegno di spesa di euro _____ viene assunto a carico dello stanziamento
preso al Cap. _____ Art. _____ dal titolo _____

bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la
copertura finanziaria.

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

27

27



H

REGISTRAZIONE
DEI DOCUMENTI DEL D.P.R. 26/4/1985
131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DEL GIUDIZIO
10053/03
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------|---|
| Dott. Francesco | Cristarella Orstano | Presidente | R.G.N. 9076/02 Oggetto: TARSU; rifiuti speciali |
| Dott. Stefano | Schirò | Cons. rel. | Cron. 38630 |
| Dott. Sergio | Del Core | Consigliere | Rep. Ud. 20/06/2003 |
| Dott. Achille | Maloncelli | Consigliere | |
| Dott. Giacinto | Bisogni | Consigliere | |

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI VERCELLI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba
Tortolini n. 34, presso l'avv. Nicolò Paoletti, che lo
rappresenta e difende per procura in atti, unitamente
agli avv.ti Paolo Monti e Giuseppe Greppi,

- ricorrente -

contro

GS s.p.a., quale incorporante di **GIRI s.r.l.** e di **DIA
DISTRIBUZIONE s.p.a.**, in persona del suo procuratore
speciale, direttore amministrazione, finanza e
controllo, dott. Michel Jean Louis Crahay,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5,

es
48



presso lo studio legale Romanelli, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Marco Siniscalco e Raffaele Ingicco del Foro di Torino e Guido Francesco Romanelli del Foro di Roma,

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 107/38/00 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 38, del 14 marzo 2001,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 giugno 2003 dal relatore, cons. Stefano Schirò,

~~udito l'avv. Romanelli per la controricorrente,~~

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le società Giri s.r.l., incorporante della 3C - Centri commerciali s.p.a., e DIA distribuzione s.p.a. impugnavano un avviso di accertamento emesso dal Comune di Vercelli e concernente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 1996, relativa alla superficie del Centro commerciale Ipermercato "Continente".

La Commissione tributaria provinciale di Vercelli respingeva il ricorso.



La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva invece l'appello delle contribuenti e annullava l'avviso di accertamento, motivando nel senso che:

- i rifiuti provenienti dall'Ipermercato Continente, in quanto prodotti nell'esercizio di un'attività commerciale, dovevano essere qualificati come speciali, poiché tale qualificazione discendeva direttamente dalla legge, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n. 1 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, confermato dall'art. 7, comma 3, lett. a) del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e al riguardo nessun onere probatorio gravava sulle ricorrenti;
- i rifiuti speciali potevano essere assimilati a quelli ordinari, solo previa dichiarazione di assimilabilità da parte del Comune, implicante la concreta individuazione delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi, in quanto in tal modo, come chiarito anche dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13316 del 1999, era possibile valutare se l'assimilazione comportasse rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;
- nel caso di specie, in mancanza di una precisa individuazione delle caratteristiche dei rifiuti speciali da parte del Comune di Vercelli, il



principio di assimilazione non poteva essere applicato e pertanto i rifiuti dovevano essere qualificati come speciali, con la conseguente illegittimità dell'accertamento compiuto a carico delle appellanti;

- il Comune di Vercelli non aveva provato di aver messo a disposizione delle contribuenti un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, idoneo a sopperire alle loro esigenze; al contrario le appellanti avevano provato di aver continuato ad affidare lo smaltimento a terzi autorizzati.

Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Vercelli sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la GS s.p.a., quale incorporante della Giri s.r.l. e della Dia distribuzioni s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Comune di Vercelli denuncia, oltre a vizio di insufficiente motivazione, la violazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che detta norma, abrogando l'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha stabilito ope legis le categorie di rifiuti da ritenersi a tutti gli effetti



assimilati a quelli urbani e quindi assoggettati alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Il ricorrente afferma in particolare che:

a) in base alla nuova norma, perché si verifichi
l'assimilazione al rifiuto urbano è sufficiente
che il rifiuto stesso, oggettivamente considerato
e indipendentemente dalla quantità e provenienza,
corrisponda alla descrizione contenuta nella
delibera 27 luglio 1984 del Comitato
interministeriale nominato ai sensi dell'art. 5
del d.P.R. 1982/915;

b) nella specie è pacifico che i rifiuti delle
società resistenti rientrino nella descrizione
suddetta, con la conseguenza che del tutto
irrilevante sarebbe l'accertamento della
assimilabilità del rifiuto, così come anche il
richiamo ai principi enunciati da questa Corte
nella sentenza n. 13316 del 1999, resa tra le
stesse parti, ma relativa a questione concernente
la tassa dovuta per gli anni 1988 e 1989 e
soggetta quindi alla disciplina del d.P.R.
1982/915.

Il motivo è fondato.

Alla fattispecie dedotta in giudizio, concernente la
tassa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi



urbani nell'anno 1996, si applica, razione temporis, l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, il quale, abrogando (al comma 3, lett. B) l'art. 60 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - in forza del quale erano considerati equiparati ai rifiuti urbani quelli derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero stati dichiarati, con il regolamento comunale del servizio di nettezza urbana e ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, assimilabili ai rifiuti urbani interni -, ha stabilito

~~(al comma 1) che "sono considerati rifiuti speciali~~

assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera A), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica", così individuando direttamente le categorie di rifiuti da ritenersi a tutti gli effetti assimilati a quelli urbani e quindi assoggettati alla relativa tassa di smaltimento, prescindendo dalla preventiva valutazione di assimilabilità da parte del Comune, come richiesto invece dalla previgente normativa (art. 60 del d.lgs. 1993/507 e, ancor prima, art. 2, comma 4, n. 1, del d.



P.R. 1982/915).

Con la decisione gravata di ricorso in questa sede, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, affermando che i rifiuti speciali possono essere assimilati a quelli "ordinari" solo previa dichiarazione di assimilabilità, costituente indeclinabile presupposto per assoggettare i rifiuti speciali al medesimo trattamento di quelli urbani, ed escludendo che nella fattispecie il principio di assimilazione potesse operare in difetto di una concreta individuazione, nel regolamento comunale, dei ~~relativi presupposti, non ha applicato le richiamate~~

disposizioni di cui all'art. 39 della legge 1994/146, ma ha erroneamente fatto riferimento ad un principio di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, basato su di una normativa non più in vigore rispetto all'annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti oggetto dell'avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente (1996).

Privi di rilevanza sono i richiami operati dal giudice di appello alla sentenza di questa Corte n. 13316 del 1999 - la quale, resa tra le medesime parti, ha individuato nella dichiarazione comunale di assimilabilità ai rifiuti urbani il presupposto per l'assoggettamento dei rifiuti speciali alla tassa per



lo smaltimento dei rifiuti, ma ha riguardato fattispecie regolata dalla previgente normativa di cui al d. P.R. 1982/915 - e alla disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha provveduto ad una nuova classificazione dei rifiuti speciali, ma non è applicabile ad annualità antecedenti.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 59 del d.lgs 1993/597 e vizio di motivazione, lamentando che la Commissione tributaria regionale del Piemonte abbia annullato l'avviso di accertamento anche sul presupposto che il comune non avrebbe fornito alcun servizio, senza tener conto che in base all'art. 59, comma 4, del menzionato d. lgs. 1993/597 il disservizio da parte del comune comporta la riduzione del tributo e non la totale esenzione dalla tassa.

Il motivo è fondato.

L'adita commissione regionale ha annullato l'avviso di accertamento impugnato, affermando anche che "manca nella fattispecie la premessa necessaria per l'applicazione della tassa e cioè l'effettiva fornitura del servizio", poiché ha ritenuto che il Comune di Vercelli non abbia fornito la prova di aver reso disponibile alle società appellanti un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilabili che



fosse in grado di sopperire alle loro esigenze.

Tuttavia, in base all'art. 59, commi 4 e 2, del d.lgs. 1993/597, se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale sul servizio di nettezza urbana, il tributo è ugualmente dovuto, ma in misura ridotta, non superiore al 40 per cento della tariffa, da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Illegittimamente pertanto il giudice di appello ha annullato l'avviso di accertamento, sull'erroneo presupposto che il tributo non fosse dovuto per non avere il comune dimostrato di non aver messo a disposizione delle società contribuenti un adeguato servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e la causa va rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che deciderà sul merito della controversia, applicando le norme e i principi in precedenza richiamati, e regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Provincia di Messina)

UFFICIO TECNICO VIII SETTORE
(Servizio Ambiente)

Prot. n. 300/Gab
14211/A

Al Signor Sindaco
SEDE

All'Ufficio Tributi
Sede

OGGETTO: Servizio raccolta rifiuti solidi urbani -

In riscontro alla nota 300/Gab del 22/12/2003 ed alla nota n° 14211/A, si comunica quanto segue:

Il servizio oggettivato viene espletato sulla base del contratto di appalto n° 5355 del 7/7/1999, con allegati C. S. A., che recita:


- art. 8 "Perimetrazione zone servizi", "I servizi di cui ai precedenti articoli, si svolgeranno all'interno del territorio comunale ed esattamente nelle zone che sull'allegata planimetria risultano contornate. Per la raccolta differenziata, si fa riferimento alle tre planimetrie redatte dall'Ing. Michele Trimboli ed allegate al presente Capitolato." etc.
- art. 9 "Modalità e frequenza per l'espletamento dei servizi"..... In particolare lo spazzamento dovrà essere effettuato (vedi le due planimetrie zone di spazzamento allegate alla presente)

Quindi al capitolato, posto a base di gara, erano allegate 6 planimetrie: due per lo spazzamento, una per la zona servizi e tre per la raccolta differenziata. Le planimetrie dello spazzamento e dei servizi, identiche a quelle dell'appalto del 1994, non sembrano essere state allegate al contratto, cui però è allegato il capitolato che doveva essere conosciuto sia dai partecipanti alla gara sia dalla ditta aggiudicataria; in tali planimetrie la zona di Migliardo è evidenziata nella planimetria della frequenza dello spazzamento e non lo è nella planimetria dei servizi.

Al contratto è allegata l'offerta migliorativa della ditta aggiudicataria.

Il controllo e la vigilanza sul territorio sull'espletamento dei servizi è stato curato dal Comando Vigili Urbani e non sono mai pervenute a questo ufficio segnalazioni di disservizio nelle azioni (indicate nelle note summenzionate).

alla Sede Municipale 05/03/04
Direttore del Servizio



DIRETTORE DEL SETTORE VIII

Anders A. G. uE 504/1993

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emaneazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si assume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

Art. 57.

Vigilanza. Rinvio

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo III

TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

Art. 58.

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Art. 59.

Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

Art. 60.

Rifiuti equiparati

1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e



CITTÀ DI BARCELONA P.G.

Cod. Fisc. 00 084 640 838

*Part. d'iff.
Ripartito sul t.
con finiti allegato al Capitolato di rif. 17/12/03 di C. pulam
con chi pe
escluso in p.c.*

TRIBUNI

Al Dirigente dell'VIII Settore -

UFFICIO

Ufficio Ambiente

um. 14211/A di Protocollo

Esperto 1

isposta a nota N. _____

SEDE

el _____

e.p.c. Al Sig.

OGGETTO:

Tassa rifiuti solidi urbani -
servizio nettezza urbana -
mancato espletamento del servizio.

Via

~~In occasione della generazione azione di recupero di~~
elementi tassabili del tributo specificato in oggetto, alcuni
contribuenti, raggiunti dal prospetto di liquidazione, in esen-
zione di sanzioni ed interessi, per la vigenza del condono,
hanno opposto alla pretesa fiscale dell'Ente il mancato esple-
tamento del servizio.

In particolare, i cittadini residenti nelle zone denominate
Stretto Camiezia, zona Migliardo, frazione Maloto, Croce Maloto
Frazione Mortellito, Stretto I Mortellito, Stretto I Croce Ma-
loto sostengono che in tali aree il servizio non sia mai stato
espletato e per conseguenza, a loro convincimento, non sarebber-
o tenuti al pagamento della tassa rifiuti.

Sulla base di quanto sopra indicato si chiede a Codesto Ufficio,
proprio in relazione alle zone dianzi esposte quale sia la situa-
zione di fatto, ed in particolare, se in sede di istituzione del
servizio di nettezza urbana, Questo Comune, ha ritenuto escludere
alcune zone site fuori dal perimetro urbano, dal servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
 PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio di Gabinetto

li, 22 dicembre 2003

Prot. n.

300/GAB

AL DIRIGENTE VIII SETTORE
SEDE

OGGETTO: servizio raccolta rifiuti solidi urbani zona Migliardo.

Apprendo da una conversazione avuta oggi presso i locali della Polizia Giudiziaria che il servizio R.S.U. non verrebbe espletato nella frazione di Migliardo.

Prego pertanto di voler certificare le ragioni e le circostanze di fatto per cui il servizio non sarebbe reso.

Resto in attesa di notizie.

IL SINDAGO

Dr. Candeloro Nania



Il servizio viene espletato nella frazione di Migliardo (capitolo approvato nel 1993).
 Esso, all'atto, in confronto (o meno) al precedente capitolo il cui capitolo lo
 è stato approvato nel 1994 per la frazione di Migliardo e non quella del paese.
 In sostanza c'è una parte della frazione (denominata "Cavillo") in cui il
 servizio non è stato espletato.



CITTÀ DI BARCELLONA P.G.

UFFICIO _____

Num. _____ di Protocollo

Risposta a nota N. _____

del _____

OGGETTO: _____

In riferimento a quest'ultima ipotesi, in caso di aree escluse dal servizio di raccolta, Codesto ufficio dovrebbe fornirci con la massima sollecitudine, l'elenco apposito ovvero il perimetro del nostro territorio oltre il quale non viene espletato il servizio in regime di privata.

In considerazione del fatto che i cittadini de quibus hanno presentato reclamo per la prima volta, solo in questa occasione, si prega di conoscere le determinazioni di questo Ufficio Tecnico e ciò al fine di prendere in esame le ipotesi di tassabilità

Il Capo Servizio
Dott. L. Rao





SERIZI ECOLOGICI
C.F. e P.I. 00494960832

Barcellona Pozzo di Gotto, 04.09.2002

Spett.le
U.T.C. - VIII Settore
c.a. Ing. Perdichizzi
Barcellona Pozzo di Gotto

Prot. N. 237/2002

OGGETTO : *Riscontro nota del 01.09.2002*
Richiesta notizie e modalità svolgimento servizio R.S.U. C.da Maloto e
C.da Maloto/Alari.

In riferimento a quanto in oggetto, questa Società comunica che sino al 31.08.2002 nelle zone indicate non è mai stato effettuato il servizio di raccolta R.S.U.

In data 02.09.2002 sono stati collocati n. 02 cassonetti (uno per Zona), che saranno svuotati con frequenza trisettimanale, precisamente Martedì – Giovedì e Sabato.

Distinti saluti.

Soc. Coop. LIBERTA' e LAVORO
IL PRESIDENTE
[Handwritten Signature]

Sede Amministrativa: Via Kennedy n. 169
Tel. 090 9764402 - 9784404 e FAX 090 9764400

Sede Legale e Autoparco: Via Barcellona Castreale n. 163
Tel. 0909 731 739 Fax 0909 731 807

Sede Amministrativa: Via S. re Romano n. 22
Tel. 0909 764 469 Fax 0909 764 848

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. fisc. e Part. IVA: 0005-640636

60

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N°..... N. 720 del Reg. DATA 5-7-94

OGGETTO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno mille-novecento-quarantasette il giorno cinque del mese di luglio alle ore 11 il Commissario Straordinario assistito dal Segretario Generale Dr. Filippo Fignatello

- VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;
- DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. N° 48/91 nonché dall'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91
- ESAMINATA la stessa e ritenuta meritevole di approvazione;
- VISTA la L.R. 11/12/1991 N° 48;
- VISTA la L.R. 3/12/1991 N° 44;
- VISTA l'art 31 della Legge N° 142/90 come recepito dalla L.R. N° 48/91
- VISTO l'U.D.E.S.L.L della Regione Siciliana

D E L I B E R A

la proposta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed avente l'oggetto ivi riportato, È APPROVATA. (1)

La presente deliberazione è redatta in un verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco Giarrizzo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Fignatello

1) Sono stati assunti i poteri consiliari, salvo ratifica, stante l'urgenza di adottare, con ogni sollecitudine lo strumento regolamentare che consenta una corretta gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 30 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 200 mt.
- b) in misura pari al 80 % della tariffa se la suddetta distanza supera 200 mt. e fino a 300 mt.
- c) in misura pari al 70 % della tariffa per distanze superiori ai 300 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore

del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al _____% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 20% agli alloggi siti in edifici sino a 5 condomini
aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini

(Elenco puramente esemplificativo).

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading and noise.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a list or set of instructions.

Handwritten text in the middle section, possibly a paragraph or a detailed note.

Handwritten text in the lower middle section, continuing the list or notes.

Handwritten text in the lower section, possibly a concluding paragraph or signature area.

Handwritten text at the bottom of the page, which may include a date or a final note.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dall'1-6 al 16-6-04 e nessun reclamo è pervenuto al 18-6-04

Il Segretario Generale
Dr. Roberto De Tona

Del che si è redatto il seguente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

Dal 16-5 al 30-5-04 per 15 gg. consecutivi

e nessun reclamo è pervenuto a questo Ufficio:

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e successiva di modifica, 5/7/97 N. 23 art. 4, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il 20-05-04

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

La presente copia è conforme al suo originale

Barcellona P. G. Li 31-5-04

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

